



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr. Nicola Latour	Giudice

Nel procedimento iscritto al n.ro **90-1/2023** R.G. promosso da **Fabio Bastiani**, nato a Pescia (PT) il 21.12.1955 e residente a Uzzano (PT), via Dei Colli per Uzzano, n. 10, C.F. BSTFBA55T21G491R, e **Patrizia Ricciarelli**, nata a Pescia (PT) il 16.01.1959 e residente a Capoliveri (LI), via Roma, 40, C.F. RCCPRZ59A56G491A, per l'apertura della liquidazione controllata *ex art.* 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 27.7.2023 i coniugi Fabio Bastiani e Patrizia Ricciarelli hanno chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata *ex art.* 270 CCII, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: la dichiarazione dei redditi (Mod PF) 2020 e 2021, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020, e il mod. 730/2022, relativo al periodo d'imposta 2021 di Fabio Bastiani; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; una esposizione della situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore; la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.



Con decreto del 1° agosto 2023 il G.D. sul rilievo che i debitori avevano chiesto escludersi dalla liquidazione le quote sociali della società INNOVA S.R.L.S. in quanto “*unica fonte di lavoro dei ricorrenti*” e ritenuto che, per come formulata, l’istanza si profilasse volta a condizionare l’apertura della procedura liquidatoria (*id est* la relativa domanda), disponeva la convocazione delle parti presso di sé all’udienza del 12.9.2023.

Con memoria depositata il 4.8.2023 gli istanti precisavano che la richiesta di esclusione dal patrimonio oggetto di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione (totalitaria) al capitale sociale della Innova s.r.l.s. non dovesse essere intesa come una *condicio sine qua* della domanda *ex art. 269 CCII* - nella quale insistevano – e si dichiaravano remissivi a che la questione, lungi dal dover essere necessariamente vagliata dal Collegio in sede di sentenza di apertura della procedura, fosse riservata successiva alla valutazione del giudice delegato.

Acquisito il chiarimento in funzione del quale era stata fissata l’udienza di comparizione *ex art. 41 CCII* e mancando soggetti contraddittori, oltretutto portatori di un interesse contrario all’apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio, previa revoca della convocazione all’udienza del 12.9.2023 (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, *ex art. 27 c. 2 CCII*, in ragione del luogo di residenza di Fabio Bastiani, peraltro attualmente coincidente con la dimora della Ricciarelli (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo) e, comunque, in applicazione del disposto dell’art. 66, 4 comma, ult. periodo, CCII.

2. Gli istanti, tra loro legalmente coniugati, non risultano svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale né rivestire la qualità di soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Bastiani Fabio è precettore di una pensione d’invalidità e di vecchiaia dell’importo annuo di circa € 14/anni (pari, a luglio del 2023, a € 1.347,56 netti) nonché titolare di emolumenti in veste di amministratore unico della Innova s.r.l.s. dell’importo mensile di € 500,00 circa, mentre Patrizia Ricciarelli risulta essere stata assunta alle dipendenze della predetta società con uno stipendio netto mensile pari a € 500,00 circa.

I ricorrenti sono altresì titolari (per quote diverse) dell’intero capitale della Bastiani Fabio s.r.l., in liquidazione e inattiva, nonché della Innova s.r.l.s., dalla quale ritraggono gli emolumenti sopra indicati.



Ne consegue che gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il loro sovraindebitamento si profila avere un'origine comune derivando, in massima parte, dai mutui bancari contratti con la BCC NPLS 2020 s.r.l. per effettuare gli investimenti immobiliari meglio esposti nella narrativa del ricorso.

Risultano pertanto ricorrenti i requisiti per la presentazione di un ricorso unitario *ex art. 66 CCII* diretto all'apertura della procedura di liquidazione controllata dell'intero patrimonio degli istanti.

Invero, pur riferendosi l'art. 66 CCII alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Capo II del Titolo IV, costituisce tesi affermata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, sotto il vigore dell'art. 7 *bis* della L. 3/2012, introdotto dal D.L. 137/2020 conv. con modificazioni nella legge 176/2020 della L. 3/2012 cit., che il ricorso unitario ad un'unica procedura da parte di membri della stessa famiglia riguarda anche la presentazione della domanda di liquidazione laddove sussistano una sostanziale equivalenza dei patrimoni da liquidare e, soprattutto, la solidarietà passiva dei familiari rispetto a gran parte dell'esposizione debitoria; tanto, vuoi in ossequio al principio di ragionevolezza nell'affrontare sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune vuoi per ragioni di evidente economia processuale (cfr. Trib. Busto Arsizio 18.3.2021 in Fall.6/2021; Trib. Mantova 8.4.2018 in www.ilfallimentarista.it; Trib. Napoli 2.4.2019 in DeJure).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento *ex art. 2, comma primo lett. c) CCII*

Invero, stando al prospetto riepilogativo dei debiti esposto nel ricorso ed avallato dall'OCC, escluso il compenso dovuto allo stesso OCC (che, a tenore dell'art. 66, ult. comma, CCII, dovrà essere ripartito tra i membri della famiglia *in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno*), i due ricorrenti risultano solidalmente esposti verso la BCC NPLS 2020 per l'importo complessivo di € 375.529,00; inoltre Fabio Bastiani risulta gravato da ulteriori debiti personali per un totale di € 248.485,45 mentre Patrizia Ricciarelli risulta gravata da propri ulteriori debiti per un totale € 15.645,10.



Oltre ad una utilitaria immatricolata nel 2011 ed intestata alla Ricciarelli, costei risulta piena proprietaria di un immobile sito in Capoliveri – Isola d’Elba (costituente la propria residenza anagrafica ed alla quale è stata attribuita il valore di mercato di € 158.000,00) mentre il Bastiani è pieno proprietario di due unità abitative e di alcuni terreni (già assoggettati ad esecuzione immobiliare ad istanza della BCC NPLS 2020 s.r.l.); come sopra detto, i ricorrenti detengono, inoltre, per quote diverse, l’intero capitale sociale della Bastiani Fabio s.r.l. e della Innova s.r.l.s. (beni immateriali ad oggi non stimati).

Risulta evidente come, a fronte di un patrimonio mobiliare ed immobiliare non prontamente liquidabile, i redditi dei ricorrenti, depurati delle spese necessarie per il loro mantenimento, non consentano loro di far fronte alla ingente esposizione debitoria, il che conforta la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento *sub specie* di stato d’insolvenza, come definito dall’art. 2, primo comma, lett. b) CCII.

3.2. La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, contiene l’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L’OCC ha depositato le comunicazioni di cui all’articolo 269, III comma, CCII effettuare all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dei debitori istanti

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

Giva ribadire che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale poiché riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell’art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori percepiscono a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, le quote di partecipazione al capitale sociale di una società di capitali poiché non suscettibili entro il disposto dell’art. 545 c.p.c.; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l’autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni immateriali ove, all’esito di apposita perizia estimativa, detta attività dovesse risultare antieconomica per la massa dei creditori.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò



previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina della liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Merita, tuttavia, di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare pendente in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene si tratti di un richiamo operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori “minori”, la facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies* c. 2 L. 3/2012).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Fabio Bastiani, nato a Pescia (PT) il 21.12.1955 C.F. BSTFBA55T21G491R e Patrizia Ricciarelli nata a Pescia (PT) il 16.01.1959 con C.F. RCCPRZ59A56G491A.

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori di depositare entro sette giorni le dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione // autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione fino alla vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;



- g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti essendo compresi nel patrimonio da liquidare beni immobili ed un bene mobile registrato;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 5.8.2023

Il Presidente relatore
Dott.ssa Nicoletta Curci

